



Berna, 1° dicembre 2005

## **Requisiti concernenti una richiesta per la creazione di una nuova agevolazione fiscale**

Giusta l'art 18 cpv. 3 LIOM Il Dipartimento federale delle finanze può autorizzare la restituzione dell'imposta sugli oli minerali se è comprovata una necessità economica e se la merce è stata utilizzata per uno scopo d'interesse generale.

La base per la creazione di una nuova agevolazione fiscale è la richiesta di una ditta o di un'associazione. La domanda dev'essere presentata per iscritto, sotto forma di lettera, e contenere i seguenti dati:

- designazione del carburante
- impiego: quali prestazioni vengono fornite con tale carburante?
- scopo che si vuole perseguire con la fornitura della prestazione: cosa viene prodotto?
- consumo medio per l'esecuzione della prestazione
- la durata annua media del funzionamento e per ogni unità
- costi / prezzi della prestazione ricavata
- costi / prezzo del prodotto finito
- le quantità di carburante degli ultimi due anni acquistate risp. utilizzate dalla ditta / dal settore / a livello nazionale per tale scopo
- valore del carburante
- percentuale dell'eventuale prestazione fornita con il carburante fruente dell'agevolazione fiscale in relazione al fatturato totale della ditta / del settore / a livello nazionale
- percentuale dei costi del carburante in relazione ai costi totali della prestazione fornita
- una motivazione economica dettagliata che spieghi la necessità di una tale agevolazione
- quale aliquota di favore sostenibile?

La lista non è esaustiva. A seconda della domanda possono essere richiesti dati ulteriori.

La richiesta, compresi gli allegati, va inviata alla Direzione generale delle dogane, Sezione Imposta sugli oli minerali, Monbijoustrasse 91, 3003 Berna.